

DELIBERA N. 221/26/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI
SPORTIVI TRASMESSE DALLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032,
2032/2033 E 2033/2034, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito Testo unico e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito Decreto;

VISTA la legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, in particolare l'art. 13-bis, che ha modificato l'art. 10, comma 1, del Decreto estendendo a cinque stagioni sportive la durata massima dei contratti di licenza;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, Regolamento;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”, come modificata e integrata dalla delibera n. 599/13/CONS del 28 ottobre 2013;

VISTA la delibera n. 173/25/CONS del 25 giugno 2025, recante le modalità applicative dell'esercizio del diritto di cronaca in relazione alla produzione, distribuzione e trasmissione di determinate fattispecie di immagini correlate;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, recante il “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificata dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 194/21/CONS, recante i parametri per le rilevazioni degli indici di ascolto;

VISTA la delibera n. Delibera 90/23/CONS, recante “*Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Calcio Serie A (stagioni 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028- 2028/2029), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 307/08/CONS*”.

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la nota pervenuta in data 24 luglio 2026 (prot. n. 0277213), con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche “Lega” o “LNPA”) ha trasmesso le “Linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi (stagioni 2029/2030 – 2030/2031 – 2031/2032 – 2032/2033 – 2033/2034)” (di seguito, “Linee guida”), ai fini della relativa approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto;

VISTA la nota del 29 luglio 2026 (prot. n. 0284892), con cui la Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali ha comunicato alla Lega l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle Linee guida, avviato d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del rispettivo procedimento di competenza;

VISTA la pubblicazione sul sito web dell'Autorità in data 5 agosto 2026 delle menzionate Linee guida, al fine di consentire ai soggetti interessati di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega entro il 25 agosto 2026;

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione delle Linee guida, sono pervenuti i contributi di Sky Italia S.r.l., Discovery Italia S.r.l., delle organizzazioni Federazione Nazionale Stampa Italiana, Unione Stampa Sportiva Italiana, Unione Sindacale Giornalisti Rai e Ordine Nazionale dei Giornalisti, RTI S.p.A. e DAZN Limited Italian Branch, le cui osservazioni sono di seguito sintetizzate:

a) Sky Italia S.r.l.

- con riferimento alla facoltà della Lega Calcio Serie A di commercializzare un proprio Canale sui diritti rimasti privi di assegnatario (par. 42 e par. 4 delle Linee guida), richiede che sia espressamente esclusa la possibilità che tale sfruttamento abbia durata superiore a quella dei diritti messi in vendita;
- con riferimento ai criteri di equilibrio tra i pacchetti (par. 21.ii.b), rileva che la formulazione alternativa (anziché cumulativa) dei criteri sub 1) e 2) rischia di privare di effettiva utilità pratica il principio di equilibrio tra pacchetti;
- con riferimento al nuovo sistema tariffario (Allegato 2, lett. C), segnala il rischio di importi eccessivi in assenza di un tetto massimo esplicito e di applicazione discriminatoria del criterio di proporzionalità al valore e alla consistenza dei diritti;

b) Discovery Italia S.r.l.

- esprime condivisione per l'impostazione delle Linee guida in tema di diritti invenduti e propone l'estensione della flessibilità della Lega anche ai diritti di minor pregio commerciale;
- propone la previsione di pacchetti specificamente destinati a piattaforme digitali con alcuni diritti esercitabili in chiaro, a beneficio di nuovi entranti;
- valuta favorevolmente il nuovo sistema tariffario forfettario;

c) FNSI, USSI, Usigrai, Ordine Nazionale dei Giornalisti

- rileva che il paragrafo B.7 dell'Allegato 1 ("Criteri editoriali") è incompatibile con il pieno esercizio del diritto di cronaca e con la delibera n. 173/25/CONS, chiedendone la modifica e l'inserimento di un richiamo espresso a tale delibera;
- chiede l'eliminazione o l'ampliamento del termine di un'ora dalla conclusione dell'evento per la richiesta delle immagini correlate;

d) RTI S.p.A.

- evidenzia che i contenuti calcistici costituiscono contenuti «premium» il cui valore economico si fonda sulla disponibilità di offerte a pagamento, e chiede un restringimento, o quantomeno una più rigorosa delimitazione, della facoltà dell'operatore pay di trasmettere eventi in chiaro anche a titolo promozionale, al fine di evitare effetti distorsivi sul mercato della raccolta pubblicitaria e un indebito trasferimento della forza attrattiva dei contenuti premium al mercato free; chiede altresì che l'organizzatore della competizione, anche su richiesta dell'Autorità, monitori gli utilizzi promozionali effettuati dagli assegnatari dei diritti pay;

- con riferimento all'offerta del Canale della Lega Calcio (par. 42 delle Linee guida), chiede che siano maggiormente chiarite la procedura, la modalità e le condizioni trasparenti e non discriminatorie cui la Lega dovrà attenersi, e che sia garantita la disponibilità del Canale a tutti gli operatori interessati in possesso dei requisiti; rileva inoltre che la riserva in capo alla Lega Calcio di tutti i ricavi pubblicitari relativi al Canale potrebbe incidere sul corretto equilibrio competitivo del mercato e chiede l'inserimento di una previsione che non escluda la possibilità di affidare la raccolta pubblicitaria a soggetti diversi;
- segnala, a garanzia della concorrenza dell'intero sistema, il fenomeno della distribuzione abusiva di contenuti da parte di piattaforme di condivisione video, mediante *embedding* illecito o distribuzione di highlights in assenza di contratto o in violazione di embargo, e chiede che l'Autorità vigili anche su tale modalità di distribuzione;
- rileva che, a differenza delle Linee guida approvate per il ciclo precedente, che recavano le tariffe di accesso al segnale distinte per ciascuna tipologia di trasmissione e ritrasmissione, le Linee guida in oggetto si limitano a prevedere che il prezzo comprenda anche le ritrasmissioni, senza ulteriore dettaglio; ritiene che il rinvio a fase successiva delle indicazioni tariffarie possa determinare barriere all'ingresso e discriminazioni tra operatori.

e) DAZN Limited Italian Branch

- con riferimento alla facoltà della Lega Calcio Serie A di commercializzare un proprio Canale sui diritti rimasti privi di assegnatario (par. 42 e par. 4 delle Linee guida), converge con Sky Italia S.r.l. nel richiedere che sia esclusa una durata di sfruttamento superiore a quella dei diritti messi in vendita, chiedendo l'allineamento al tetto di cinque stagioni previsto per le licenze;
- con riferimento al nuovo sistema tariffario (Allegato 2, lett. C), converge con Sky Italia S.r.l. nel segnalare il rischio di importi non verificabili in assenza di parametri e riferimenti oggettivi per nozioni quali "costi massimi", "prezzi di mercato" e "margini", chiedendo che tali riferimenti siano esplicitati in sede di redazione delle regole di gara;
- solleva inoltre ulteriori rilievi in tema di modelli di commercializzazione OTT e Canale Lega, standard produttivi (sostituzione della griglia vincolante di telecamere con clausola generica di "non arretramento"), durata dei pacchetti, termine di presentazione delle offerte, requisiti di ammissione degli operatori OTT, mercato internazionale e protezione territoriale, dati di gara e diritti connessi ai "prediction markets", nonché sulla mancata trattazione, nelle Linee guida, del tema della pirateria digitale;

RILEVATO quanto segue:

- con riferimento all'osservazione di Sky Italia S.r.l. e DAZN Limited Italian Branch in merito alla durata di sfruttamento del Canale, la riserva di “una diversa e maggior durata” per la distribuzione del Canale trova fondamento nell'art. 13 del Decreto e non costituisce, in sé, elemento di illegittimità delle Linee guida, in quanto riferita a un utilizzo dei soli diritti non assegnati all'esito di procedure competitive svolte nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Resta ferma l'attività di vigilanza dell'Autorità, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto, sulla concreta applicazione di tale facoltà in occasione di ciascun ciclo di commercializzazione;
- con riferimento all'osservazione di Sky Italia S.r.l. in merito ai criteri di equilibrio tra pacchetti, tale formulazione riproduce, senza modifiche, la previsione già vigente nel ciclo 2024/2025–2026/2027. Non si ravvisano elementi per subordinare l'approvazione a una modifica del testo; l'Autorità si riserva di valutare, in sede di vigilanza sui singoli inviti a presentare offerte, la conformità in concreto della composizione dei pacchetti al principio di equilibrio enunciato dalle Linee guida;
- con riferimento alle osservazioni di Sky Italia S.r.l., Discovery Italia S.r.l. e DAZN Limited Italian Branch in merito al nuovo sistema tariffario, il rilievo è parzialmente fondato per i profili applicativi, ancorché non per la legittimità in astratto del criterio adottato. Si dispone, pertanto, alle condizioni di cui all'art. 2 del dispositivo, che la Lega espliciti i parametri oggettivi di determinazione del prezzo in ciascun invito a presentare offerte;
- con riferimento all'osservazione di Discovery Italia S.r.l. in merito ai pacchetti per piattaforme digitali, la proposta attiene a scelte commerciali rimesse all'autonomia negoziale della Lega nella formazione dei pacchetti ai sensi del par. 19 e ss. delle Linee guida, e non incide sulla conformità delle stesse ai principi del Decreto;
- con riferimento all'osservazione di FNSI, USSI, Usigrai e Ordine Nazionale dei Giornalisti in merito al paragrafo B.7 dell'Allegato 1 (lett. c, primo alinea): l'Autorità ritiene fondato il rilievo e dispone che l'applicazione del paragrafo B.7 sia coordinata con la delibera n. 173/25/CONS mediante le prescrizioni di cui all'art. 2 del dispositivo, senza necessità di subordinare l'approvazione a una preventiva modifica testuale da parte della Lega;
- con riferimento all'osservazione di FNSI, USSI, Usigrai e Ordine Nazionale dei Giornalisti in merito al termine per la richiesta delle immagini correlate (lett. c, secondo alinea): tale termine non è stabilito dalle Linee guida, bensì dalla delibera

n. 173/25/CONS e dalla conseguente Circolare annuale della Lega, e non può essere modificato nell'ambito del presente procedimento. Si dispone la trasmissione dell'osservazione agli uffici competenti per un'eventuale valutazione in sede di revisione della delibera n. 173/25/CONS;

- con riferimento all'osservazione di RTI S.p.A. in merito al Canale della Lega Calcio (lett. d, secondo alinea): quanto alla richiesta di maggiore chiarezza sulle condizioni di accesso, si rinvia a quanto già disposto in relazione all'osservazione di Sky Italia S.r.l. sul medesimo Canale (lett. a, primo alinea), restando ferma l'attività di vigilanza dell'Autorità sull'effettiva applicazione di condizioni trasparenti e non discriminatorie; quanto alla riserva in capo alla Lega Calcio dei ricavi pubblicitari del Canale, trattandosi dello sfruttamento diretto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, di diritti rimasti privi di assegnatario, tale riserva rientra nell'ordinaria autonomia commerciale della Lega quale soggetto che procede in proprio a tale sfruttamento, e non risulta, di per sé, incompatibile con i principi del Decreto;
- con riferimento all'osservazione di RTI S.p.A. in merito al livello di dettaglio del Tariffario (lett. d, quarto alinea): il rilievo è fondato e risulta coerente con quanto già osservato da Sky Italia S.r.l. in merito al medesimo profilo. Si dispone pertanto che la prescrizione di cui all'art. 2 del dispositivo, relativa all'esplicitazione dei parametri oggettivi di determinazione del prezzo, sia estesa anche alla differenziazione, ove pertinente, per tipologia di trasmissione e ritrasmissione del segnale;
- con riferimento alle osservazioni relative ai possibili effetti della commercializzazione del Canale della Lega sugli assetti concorrenziali del mercato e sui modelli commerciali degli operatori assegnatari dei diritti audiovisivi, ferme restando le valutazioni riservate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, tale facoltà deve essere esercitata secondo un criterio di residualità e sussidiarietà, ossia come soluzione alternativa e di ultima istanza rispetto alla commercializzazione a terzi operatori mediante procedura competitiva o trattativa privata, in coerenza con le finalità di apertura del mercato e di pluralismo degli operatori della comunicazione perseguite dal Decreto. L'eventuale attivazione e il concreto utilizzo del Canale da parte della Lega Calcio Serie A non devono in alcun modo pregiudicare, limitare o comprimere l'esercizio dei diritti audiovisivi, esclusivi e non esclusivi, ceduti in licenza agli assegnatari;

CONSIDERATO che il Decreto attribuisce all'Autorità il compito di verificare la conformità delle Linee guida ai principi in esso sanciti e persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni e un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi;
- IV. realizzare, tramite la vendita centralizzata dei diritti, l'equilibrio competitivo tra i club partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione ex ante del mercato a tutela della concorrenza;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 7, del Decreto dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 7, del Decreto dispone che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, è fatto obbligo all'organizzatore della competizione, all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, estratti di immagini salienti e correlate;

RITENUTO, quanto al nuovo sistema di determinazione del prezzo di accesso al segnale di cui all'Allegato 2, lett. C, delle Linee guida, che il passaggio da un tariffario analitico predeterminato a un sistema forfettario di carattere generale non presenti, in astratto, profili di illegittimità rispetto ai principi del Decreto, permanendo un ancoraggio ai costi di produzione, distribuzione e assicurazione dei rischi produttivi e distributivi, nonché le garanzie procedurali di determinazione del prezzo all'avvio di ciascuna procedura competitiva, di comunicazione all'Autorità di ogni revisione stagionale e di pubblicazione sul sito della Lega;

RITENUTO tuttavia necessario, affinché il criterio di proporzionalità al valore e alla consistenza dei diritti non dia luogo, in sede applicativa, a esiti discriminatori o ingiustificati, subordinare l'approvazione di tale profilo alle prescrizioni di cui all'art. 2 del dispositivo;

RITENUTO, quanto al paragrafo B.7 dell'Allegato 1 delle Linee guida, che il richiamo alla delibera n. 173/25/CONS contenuto al par. 18 delle Linee guida, avendo portata circoscritta alla sola messa a disposizione delle immagini di incidenti e di episodi di violenza negli stadi, non sia idoneo a garantire il coordinamento tra i criteri editoriali ivi previsti — attinenti alla fase di ripresa e confezionamento del segnale multilaterale in diretta — e gli obblighi di messa a disposizione delle immagini correlate anche laddove non trasmesse in diretta, previsti dalla delibera n. 173/25/CONS;

RITENUTO che tale divieto, ove applicato in termini assoluti, sia suscettibile di comprimere indirettamente ma sostanzialmente l'esercizio del diritto di cronaca, condizionando a monte la stessa esistenza del materiale che la delibera n. 173/25/CONS presuppone disponibile;

RITENUTO pertanto necessario subordinare l'approvazione delle Linee guida, con riferimento a tale profilo, alle prescrizioni di cui all'art. 2 del dispositivo, non ravvisandosi la necessità di richiedere una preventiva modifica testuale del paragrafo, potendo l'obiettivo di conformità essere conseguito mediante prescrizioni vincolanti nella presente delibera;

RITENUTO, in conclusione, che, per le ragioni sopra esposte, le osservazioni degli operatori debbano trovare accoglimento, per quanto di ragione, mediante le prescrizioni di cui all'art. 2 del dispositivo, e in particolare:

- i) il coordinamento dell'applicazione del paragrafo B.7 dell'Allegato 1 con la delibera n. 173/25/CONS, in accoglimento del rilievo di FNSI, USSI, Usigrai e Ordine Nazionale dei Giornalisti;
- ii) l'esplicitazione, da parte della Lega, in ciascun invito a presentare offerte, di tutti i parametri oggettivi di determinazione del prezzo di accesso al segnale di cui all'Allegato 2, lett. C, ivi compresa, ove pertinente, la differenziazione per tipologia di trasmissione e ritrasmissione, in accoglimento parziale dei rilievi di Sky Italia S.r.l., di Discovery Italia S.r.l., di RTI S.p.A. e di DAZN Limited Italian Branch;
- iii) il puntuale riferimento nei paragrafi 32 e 42 delle Linee guida alla delibera n. 74/24/CONS che definisce i parametri applicabili ai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono in *live streaming* gli eventi rientranti nell'ambito dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 208/2021;
- iv) la trasmissione all'Autorità, in occasione delle revisioni stagionali del tariffario, degli elementi di costo sottostanti, a tutela del principio di orientamento al costo;

RITENUTO che le restanti osservazioni – relative alla durata di sfruttamento del Canale (Sky Italia S.r.l. e, quanto al solo profilo della durata di sfruttamento del Canale, DAZN Limited Italian Branch) e ai criteri di equilibrio tra pacchetti (Sky Italia S.r.l.), ai diritti invenduti e ai pacchetti per piattaforme digitali (Discovery Italia S.r.l.), al termine per la richiesta delle immagini correlate (FNSI, USSI, Usigrai, Ordine Nazionale dei Giornalisti) e alla riserva dei ricavi pubblicitari del Canale della Lega Calcio (RTI S.p.A.) – non giustificano, per le ragioni sopra esposte, ulteriori modifiche o prescrizioni rispetto a quanto già previsto dalle Linee guida;

RITENUTO infine necessario – anche alla luce del particolare valore economico dei diritti oggetto di commercializzazione – invitare la LNPA a implementare ogni più ampia iniziativa di contrasto alla pirateria ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e della legge 14 luglio 2023, n. 93, con particolare riferimento alle procedure giudiziali e amministrative finalizzate alla protezione dei contenuti illegittimamente diffusi sulla rete;

RITENUTO, per il resto, che le Linee guida siano conformi ai principi e alle disposizioni del Decreto;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione e ai successivi articoli, le Linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi della Lega Nazionale Professionisti Serie A relative alle stagioni sportive 2029/2030, 2030/2031, 2031/2032, 2032/2033 e 2033/2034, riportate all'Allegato A della presente delibera, di cui forma parte integrante, aggiornando i paragrafi 32 e 42 con il riferimento alla delibera n. 74/24/CONS in tema di parametri di qualità del servizio *streaming*.

Art. 2

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A applica il paragrafo B.7 dell'Allegato 1 delle Linee guida in modo tale da garantire il libero e completo esercizio del diritto di cronaca relativamente agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 173/25/CONS, ivi inclusi gli episodi discriminatori, gli episodi di violenza o contrari all'ordine pubblico e gli episodi controversi di gioco. Il divieto di ripresa e di enfaticizzazione ivi previsto non può essere interpretato né applicato in termini assoluti, ma è limitato a quanto strettamente necessario

alla tutela della dignità delle persone coinvolte e al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dei minori, di protezione dei dati personali e di divieto di incitamento all'odio o alla violenza.

2. Per gli accadimenti di particolare rilievo ai fini della cronaca, la Lega Nazionale Professionisti Serie A assicura, ove tecnicamente possibile, riprese dedicate idonee a consentirne una rappresentazione completa, e garantisce in ogni caso, in coerenza con il paragrafo 18 delle Linee guida, che le relative immagini, ancorché non trasmesse in diretta, siano messe a disposizione degli operatori della comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca secondo le modalità e nei termini di cui alla delibera n. 173/25/CONS.

3. Con riferimento alle proteste dei calciatori e degli allenatori nei confronti degli ufficiali di gara, la Lega Nazionale Professionisti Serie A consente, quando editorialmente rilevanti ai fini della cronaca, anche inquadrature di dettaglio idonee all'identificazione dei tesserati coinvolti, fermo il rispetto della dignità delle persone e delle disposizioni di legge applicabili.

4. La Lega Nazionale Professionisti Serie A dà atto, in occasione della prima Circolare applicativa delle Linee guida e comunque non oltre l'avvio della commercializzazione dei diritti relativi alla stagione 2029/2030, delle modalità con cui i criteri di cui al paragrafo B.7 sono stati coordinati con la delibera n. 173/25/CONS, trasmettendone comunicazione all'Autorità ai fini della verifica di conformità.

5. La Lega Nazionale Professionisti Serie A esplicita, in ciascun invito a presentare offerte, tutti i parametri oggettivi in base ai quali il prezzo di accesso al segnale di cui all'Allegato 2, lett. C, delle Linee guida è stato determinato in relazione al valore e alla consistenza dei diritti del pacchetto, al fine di consentire la verifica della coerenza e della non discriminatorietà del criterio applicato tra i diversi pacchetti e operatori.

6. In sede di trasmissione all'Autorità delle revisioni stagionali del tariffario ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto, la Lega Nazionale Professionisti Serie A allega gli elementi di costo sottostanti, ai fini della verifica del rispetto del principio di prevalente orientamento al costo.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto, l'Autorità si riserva di verificare in ogni momento il rispetto, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, delle condizioni economiche statuite nel tariffario di cui all'Allegato 2 delle Linee guida, nonché delle prescrizioni di cui all'art. 2 della presente delibera, anche in sede di vigilanza sugli inviti a presentare offerte relativi a ciascuna procedura competitiva.

Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 16 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella